



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 101 del 12-05-2023

OGGETTO: INDIRIZZI AGLI UFFICI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER USI DIVERSI DALLE FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **15:42** nella Sala Giunta e in videoconferenza sulla piattaforma inMail Meet, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in Seduta segreta ed in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MONTINO ESTERINO	Sindaco	Presente
2	DI GENESIO PAGLIUCA EZIO	Vicesindaco	Presente
3	ANSELMI ANNA MARIA	Assessore	Presente
4	ANTONELLI ERICA	Assessore	Assente
5	CALICCHIO PAOLO	Assessore	Presente
6	CINI ROBERTO	Assessore	Presente
7	COLONNA ALESSANDRA	Assessore	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ROBERTA FUSCO che provvede alla redazione del presente verbale;

Il Sindaco ESTERINO MONTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 19 marzo 2020 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità telematica.

Dato atto che il Vicesindaco Di Genesio Pagliuca, gli Assessori Anselmi, Calicchio, Cini, Colonna e il Segretario generale dott.ssa Roberta Fusco partecipano alla riunione collegati in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questa amministrazione, a seguito del trasferimento di competenze operato dalla regione Lazio con la L.R. 1/2020, si è vista attribuire la gestione amministrativa e tecnica di oltre 450 fascicoli afferenti le concessioni demaniali marittime adibite all'uso abitativo – residenziale e agli usi diversi;
- la nuova competenza è stata trasferita ai comuni in un momento di grande incertezza normativa;
- l'Area Edilizia e TPL, nella quale è incardinato il servizio Demanio Marittimo, in ordine all'estensione al 31/12/2033 disposta dalla legge n. 145/2018 per le concessioni demaniali marittime a scopo abitativo – residenziale ha richiesto agli Enti/Amministrazioni interessati direttive ed indirizzi;
- a tali appelli rispondeva:
 - (i) la Regione Lazio con nota del 02/03/2021, specificando che le relative competenze sono ascritte al Comune;
 - (ii) la Direzione nazionale dell'Agenzia del Demanio, con nota del 11/06/2021 n. 87274, comunicava che le questioni sollevate attengono a profili conferiti e sono quindi estranee alle competenze dell'Agenzia rientrando appieno nelle competenze comunali;
 - (iii) l'Agenzia del Demanio regionale, con nota del 19/01/2023, rappresentava il proprio avviso a riguardo;
- in particolare l'avviso palesato dall'Agenzia del Demanio regionale è quello che la proroga al 31/12/2017, impressa dall'art. 7 c. duodevicesimo del DL n. 78 del 19/06/2015, non troverebbe soluzione di continuità con quella ex art. 1 comma 684 della legge 145/2018 che si riferirebbe solo alle concessioni "in essere" al 31/12/2018 e che risulterebbe quindi inapplicabile; ancora, specifica che le concessioni spirate e non rinnovate prima del 31/12/2013 non rientrano nel provvedimento di proroga ex DL 78/2015;
- a seguito di quanto palesato dall'Agenzia del Demanio regionale, gli uffici hanno scritto nuovamente a tutti gli Enti richiedendo ulteriori chiarimenti ed evidenziando le criticità connesse a tale interpretazione della norma;

Atteso che:

- non essendo pervenuta alcuna risposta, questa Amministrazione ha deciso di compiere un approfondimento dell'intera questione al fine di assumere le conseguenti, necessarie e definitive, determinazioni a riguardo;
- specifico approfondimento è stato quindi richiesto alla ditta Demanio Marittimo di Egidi Roberta, alla quale con determinazione del dirigente dell'area Edilizia e TPL è stato conferito un incarico di assistenza tecnico-giuridica di supporto all'ufficio demanio marittimo;
- in data 2 maggio 2023 è stato trasmesso il parere redatto dalla dott.ssa Egidi Roberta, esperta in materia demaniale, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Valutato che:

- come meglio specificato nel parere citato e già allegato alla presente, l'art. 1 comma 684 della legge n. 145/2018 disponeva: "Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge.”;

- il legislatore del 2018 ha esplicitamente modificato la durata delle concessioni prorogate al 2017 con il DL n. 78/15 senza imporre la vigenza alla data di entrata in vigore della legge, come invece ha esplicitato ai commi 682 e 683 dello stesso articolo con riferimento alle concessioni ad uso turistico - ricreativo;
- la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo già prorogate al 2017 nel 2015 deve quindi ritenersi prorogata all'anno 2033;
- tale scelta appare coerente con lo stato di trascuratezza giuridica in cui tali concessioni erano state lasciate, e opinare diversamente significherebbe disattivare la norma di legge e l'intenzione del legislatore;
- le conclusioni di cui al parere allegato sono quindi condivisibili e vengono recepite e fatte proprie da questa Amministrazione;

Ritenuto che sia opportuno fornire agli uffici gli opportuni indirizzi, al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento a quelli che hanno rilevanza sotto il profilo erariale, afferenti la gestione delle concessioni demaniali marittime adibite ad uso abitativo residenziale e per usi diversi, al fine di superare il clima di incertezza che ormai da mesi crea preoccupazioni ai tanti cittadini interessati dal presente provvedimento;

Stabilito quindi che questa Amministrazione non intende discostarsi dalla chiara parola di legge, così come ben evidenziato nel parere giuridico legale già citato e già allegato alla presente deliberazione, fermo restando che gli uffici verificheranno singoli casi nella loro specificità;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo sulla presente proposta non occorrono i pareri di cui all'art. 49, c 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente recepito e ribadito, di formulare i seguenti indirizzi agli Uffici dell'Area Edilizia e TPL:

- 1.** di ritenere condivisibile quanto evidenziato nel parere giuridico legale allegato alla presente deliberazione, le cui conclusioni vengono recepite e fatte proprie da questa Amministrazione;
- 2.** per quanto sopra, la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo già prorogate al 2017 nel 2015 deve quindi ritenersi prorogata all'anno 2033, salvo situazioni particolari che dovranno di volta in volta essere valutate, verificate e risolte nella loro specificità;
- 3.** al fine della verifica dello stato di fatto e di diritto delle concessioni in essere, gli uffici dovranno quindi procedere a richiedere ai concessionari, qualora non già presente nei fascicoli, la documentazione di seguito indicata:
 - a)** dichiarazione di essere in regola con i pagamenti degli importi maturati a tutto l'anno 2022; a tale dichiarazione dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti degli ultimi cinque anni del canone concessorio e dell'imposta regionale;
 - b)** dichiarazione di essere in regola con i pagamenti degli importi dovuti al Comune a tutto l'anno

2022 in relazione ai tributi comunali: IMU e TARI; a tale dichiarazione dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti degli ultimi cinque anni;

c) perizia giurata da parte di tecnico abilitato con documentazione fotografica attestante la legittimità delle strutture presenti nell'area in concessione dal punto di vista demaniale, edilizio, urbanistico, paesaggistico e in relazione a ogni altro aspetto, nonché nulla osta doganale e dichiarazione circa lo stato istruttorio delle eventuali istanze di condono;

d) elaborato grafico rappresentante lo stato dei luoghi legittimato, comprensivo di planimetria generale di insieme con tutti i manufatti presenti in concessione e le piante, i prospetti e le sezioni opportunamente quotate e in scala 1:100, oltre a uno schema delle superfici suddivise per destinazioni d'uso;

e) documentazione catastale;

f) documentazione SID - Portale del mare aggiornata e corrispondente alla perizia giurata, agli elaborati grafici e catastali riportante lo stato di fatto e di diritto delle concessioni nonché ogni indicazione utile.

4. qualora non venisse prodotta la suddetta documentazione, o qualora si verificasse uno dei casi previsti dall'art. 47 del CDN, dovranno essere attivati i procedimenti di decadenza;

5. compatibilmente con le altre attività afferenti l'ufficio, dovranno essere avviate le attività di verifica della regolarità edilizia degli immobili ricadenti sul demanio, anche nell'ottica di definire congiuntamente agli altri Enti/Amministrazioni interessate le numerose istanze di sanatoria edilizia relative ad immobili ricadenti nelle aree demaniali marittime.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di consentire agli uffici di provvedere all'adozione degli atti conseguenti, con successiva unanime votazione favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letta, approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.TO ESTERINO MONTINO

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.lgs n.267/2000)

| | diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.lgs n. 267/2000)

Fiumicino, 15-05-2023

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
ROBERTO FREDIANI

COMUNE DI FIUMICINO

Provincia di Roma

DELIBERA N. 101 del 12-05-2023

OGGETTO: INDIRIZZI AGLI UFFICI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME PER USI DIVERSI DALLE FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 15-05-2023 al 30-05-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Fiumicino, 15-05-2023

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

ROBERTO FREDIANI

**PARERE INERENTE CDM USO ABITATIVO RESIDENZIALE RILASCIATE SECONDO LA
LEGGE N. 88/01**

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Istanza del Comune diretta all’Agenzia del Demanio del 16/10/2020 n. prot. 137716 nella quale si chiedono direttive in ordine ad una serie di questioni, tra cui la possibilità di estensione al 31/12/2033 delle concessioni demaniali abitative.

Istanza del Comune all’Agenzia del Demanio regionale ed alla Regione Lazio del 16/10/2020 n. 137716 ove si chiedono indicazioni sulla corretta formalizzazione della proroga al 31/12/2033 ex legge n. 145/2018.

Analoga istanza del Comune all’Agenzia del Demanio regionale, datata 03/02/2021.

Istanza di analoghi contenuti inviata alla Direzione nazionale dell’Agenzia del Demanio in data 29/03/2021 con nota prot. n. 44677.

Sollecito delle precedenti istanze: nota comunale del 08/06/2021 prot. n. 84436.

Istanza n. 44687 del 29/03/2021 del Comune all’Agenzia del Demanio regionale ed alla Regione Lazio con la quale si lamenta la mancata gestione delle posizioni concessorie abitative da parte della Regione nel periodo di propria competenza.

Nota del 11/06/2021, prot. n. 87274 con cui la Direzione nazionale dell’Agenzia del Demanio rappresenta che le questioni sollevate attengono a profili conferiti e sono quindi estranee alle competenze dell’Agenzia.

Nota del 19/01/2023 con la quale l’Agenzia del Demanio regionale rende il proprio avviso: (i) la proroga al 31/12/2017 impressa dall’art. 7 c. duodevicies del DL n. 78 del 19/06/2015 non troverebbe soluzione di continuità con quella ex art. 1 comma 684 della legge 145/2018 che si riferirebbe solo alle concessioni “*in essere*” al 31/12/2018 e che risulta quindi inapplicabile; (ii) che le concessioni spirate e non rinnovate prima del 31/12/2013 non rientrano nel provvedimento di proroga ex DL 78/2015; (iii) la rassegna dei cespiti demaniali deve essere fatta mediante procedure di evidenza pubblica ferma restando la necessaria verifica della regolarità urbanistico-edilizia, in mancanza della quale si dovrà procedere all’ordinanza di demolizione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nota del 28/02/2023 con la quale il Comune scrive all'Agencia del Demanio centrale e periferica, alla Capitaneria, al Ministero, alla Regione, richiedendo ulteriori spiegazioni.

Alcune concessioni demaniale marittime rilasciate dal Comune di Fiumicino inerente lo scopo abitativo residenziale.

RICHIAMI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

CONCESSIONI AD USO ABITATIVO

E' nota l'annosa problematica sul corretto inquadramento di tale tipologia concessoria.

La legge n. 172/2003 la inseriva *claris verbis* nel "turistico - ricreativo" in virtù della esplicita appartenenza al novero delle concessioni di cui alla lettera f) dell'art. 01 comma 1 legge 494/93 e smi.

Di contro, l'impianto normativo regionale (legge regionale 13/07 e seguenti) ridefiniva lo scopo turistico - ricreativo escludendole.

Dopo un lungo travaglio giurisprudenziale è stato definitivamente chiarito che quando manca una gestione imprenditoriale della residenza o dell'abitazione la relativa concessione esula dallo scopo turistico ricreativo (in ultimo si cita cass. pen. n. 34413/21 e cass. pen. n. 36740/21).

Più recentemente anche il legislatore nazionale ha iniziato a riferirsi a queste concessioni separandole da quelle turistico - ricreative (rif. ex art. 1 commi 675 e seguenti legge n. 145/2018).

I titoli concessori visionati sono stati emessi mutuando la normativa valida per il turistico - ricreativo (durata sessennale e rinnovo automatico) . Ciò in quanto lo scopo abitativo era indicato nel turistico ricreativo alla lettera f) art. 01 comma 1 legge 494/93 e mancava ancora la normativa regionale e la consolidata giurisprudenza che lo escludesse nel caso di utilizzo non imprenditoriale.

SULLE COMPETENZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 D. L.vo 112/98 *“Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni e integrazioni.*

2. *Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative:omissisl) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;”.*

L'articolo 1 comma 2 dello stesso Decreto specifica che il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali tra gli altri quelli di vigilanza e polizia amministrativa.

A seguito delle L.R. 14/99, n. 53/98, n. 09/05, n. 13/07, ed infine della LR n. 01/2020, tali competenze quantomeno per le concessioni di cui si discute - sono transitate al Comune.

Da tutto quanto sopra espresso non pare esserci dubbio sul fatto che - all'attualità - non possa che essere il Comune a gestire le predette posizioni concessorie.

L'Agenzia del Demanio regionale o nazionale nulla può (deve) dire su aspetti puramente gestionali, come la vigenza o meno di una concessione demaniale e/o la necessita di dichiarare validi o invalidi specifici atti concessori, non avendo alcuna competenza a riguardo.

In tale senso è illuminante la risposta dell'Agenzia del Demanio centrale che si smarca da ogni quesito sulla scorta del fatto che questi riguardano competenza di natura gestionale.

SULLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI ABITATIVE

Come si è già detto il Comune ha rilasciato, a suo tempo, concessioni demaniali abitative mutuando la normativa valida per lo scopo turistico- ricreativo rilasciando quindi provvedimenti di durata 6 anni rinnovabili automaticamente per altri 6 anni e per quelli a venire (art. 10 legge 16/03/2001 n. 88: *Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo*

svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione – art. 13 legge 172/03: Le parole: «Le concessioni di cui al comma 1» di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.).

Le concessioni venivano quindi interessate da un provvedimento ad hoc per lo scopo abitativo, il DL n. 78 del 19/06/2015, convertito in legge con legge n. 125 del 06/08/2015, che disponeva la proroga delle concessioni diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sino al 31/12/2017.

Dopodiché interveniva l'art. 1 comma 684 della legge n. 145/2018 che disponeva: “*Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.*”.

Al fine di inquadrare compiutamente la vicenda va pure detto che per le diverse concessioni demaniali turistico - ricreative lo stesso legislatore del 2018, ai commi 682 e 683, così disponeva: “*Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici....” e “..... le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici ..”*

Si deve notare, ancora, che le disposizioni della legge n. 145/2018 sull'estensione della durata inerenti le concessioni abitativo - residenziali non sono state travolte dalle note Sentenze gemelle n. 17 e 18 del novembre 2021 del CDS in adunanza plenaria e funzione nomofilattica, riguardanti – come noto - soltanto lo scopo turistico - ricreativo.

Esse non sono nemmeno state interessate dalla valanga di abrogazioni ex art. 3 comma 5 della legge n. 118/2021, che al contrario hanno posto nel nulla i commi 682 e 683 della legge n. 145/2018 inerenti lo scopo turistico ricreativo.

Queste norme di estensione temporale delle concessioni demaniali a scopo abitativo, infine, non chiedono alcuna riflessione su una loro eventuale disapplicazione in quanto non scontano alcun contrasto con le norme euro unitarie in quanto tale utilizzo non rientra di certo nei “servizi” ex Direttiva CE n. 123/06 “Bolkestein”.

Per la *forma* delle varie proroghe ed estensioni temporali dal 2013 ad oggi ci si deve rifare agli insegnamenti delle già richiamate Sentenze gemelle del CDS in adunanza plenaria del 09/11/2021 che al punto 42 spiegano come: *“l'atto di proroga sia un atto meramente ricognitivo di un effetto prodotto automaticamente dalla legge e quindi alla stessa direttamente riconducibile (così la sentenza Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874).(omissis) ... La proroga del termine avviene, quindi, automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e "legifica", prorogandone il termine, le concessioni demaniali già rilasciate. Ed invero, se una legge proroga la durata di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l'atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell'effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario. Si è verificata, quindi, e in mancanza di una riserva di amministrazione costituzionalmente garantita, una novazione sostanziale della fonte di regolazione del rapporto, che ora trova appunto la sua base, in particolare per ciò che concerne la durata del rapporto, nella legge e non più nel provvedimento “.*

Le concessioni in parola, quindi, sono state prorogate ex lege ed in modo automatico direttamente dal legislatore con le due leggi – provvedimento: il DL n. 78 del 19/06/2015, prima, e art. 1 comma 684 della legge 145/2018, dopo, senza che sia richiesta nessuna intermediazione amministrativa da parte dell’Autorità concedente.

Nemmeno si può fare una lettura diversa della chiara parola di legge, come suggerisce l’Agenzia del Demanio regionale nella sua nota del 19/01/2023.

Il legislatore del 2018 ha esplicitamente modificato la durata delle concessioni prorogate al 2017 con il DL n. 78/15 senza imporre la vigenza alla data di entrata in vigore della legge, come invece ha fatto per le diverse concessioni turistico ricreative.

Tale scelta lessicale è coerente con lo stato di trascuratezza giuridica in cui tali concessioni erano state lasciate.

Opinare diversamente significa disattivare, sterilizzare, una chiara norma di legge ed una altrettanto chiara intenzione del legislatore.

Parimenti non si può pensare che le concessioni siano arrivate “scadute” al 31/12/2013, come pure sembra suggerire l’Agenzia del Demanio visto che esse sono state rilasciate prevedendo il rinnovo automatico di sei anni più sei anni, sino ad eventuale revoca. Tra l’altro anche lo stesso Comune le ha ritenute valide e vigenti dopo la scadenza del primo ciclo concessorio di sei anni, tanto è che ha continuato a richiedere il corrispettivo della concessione (canone demaniale).

CONCLUSIONI

Le concessioni demaniali abitative rilasciate secondo la norma di legge n. 88/01 avevano una durata iniziale di 6 anni rinnovabile automaticamente per altri sei anni e così via sino ad una eventuale revoca.

(Ad eccezione quelle il cui relativo dispositivo riporti esplicitamente una durata e/o validità differente).

Esse sono quindi giunte al 31/12/2013 in piena efficacia e portate sino al 31/12/2017 dalla legge - provvedimento DL n. 78 del 19/06/2015.

Infine, esse sono state fatte oggetto di intervento esplicito da parte del legislatore del 2018 il quale, con nuova legge – provvedimento art. 1 comma 684 della legge 145/2018, le ha validate sino al 31/12/2033.

Pescara li 02/05/2023

IL CONSULENTE

dott.ssa Roberta EGIDI

DEMANIO MARITTIMO

di EGIDI Roberta

Via Caduta del Forte, 23 - 85121 PESCARA

Partita IVA: 04042520710

Cod. Fisc. GDE RRT 73551 G482D

Roberta Egidi